



# Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale - D.L. 119/2014 A.C. 2616-A

Dossier n° 214/2 - Elementi per l'esame in Assemblea  
30 settembre 2014

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2616-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno
Iniziativa:	Governativa
Date:	
approvazione in Commissione:	29 settembre 2014

## Contenuto

### CAPO I - Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive

Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge contengono disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto della **violenza negli stadi**.

In particolare, l'**articolo 1** - non modificato nel corso dell'esame in sede referente - inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La fattispecie penale, disciplinata dall'[art. 1 della legge n. 401 del 1989](#), si realizza quando chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva» al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (comma 1) e si applica anche al partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse (comma 2). Quanto al regime sanzionatorio, l'entità della pena è diversa a seconda che il risultato della competizione sportiva sia ininfluenza o influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate.

Quando la frode riguarda una competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, il decreto-legge prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro (la disposizione vigente punisce la condotta con la reclusione da un mese ad un anno e la multa da 258 a 1.032 euro), escludendo ogni attenuazione di pena per la lieve entità (attualmente nei casi di lieve entità è prevista la sola multa).

Quando la frode riguarda una competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, il decreto-legge stabilisce che le suddette pene siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro (oggi quegli stessi fatti sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 2.582 a euro 25.822).

L'**articolo 2** modifica la disciplina del c.d. **D.A.SPO**, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#).

In merito, il decreto-legge **amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento**. In particolare, il comma 1, lett. a), incide sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento; il DASPO può essere emesso nei confronti di soggetti che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati, «ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o

Frode in  
competizioni  
sportive

DASPO

indotto alla violenza».

Il catalogo dei reati comprende: il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce (art. 2-*bis*, DL n. 8 del 2007); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale, comprendenti ad esempio l'istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione, la devastazione e il saccheggio, ma anche l'associazione a delinquere comune e mafiosa); delitti di comune pericolo mediante violenza (articoli da 422 a 437 del codice penale, comprendenti ad esempio il danneggiamento seguito da incendio, la fabbricazione di materiali esplosivi, ma anche la strage); rapina (art. 628 c.p.) o estorsione (art. 629 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, TU stupefacenti).

Inoltre, il decreto-legge ridefinisce i presupposti che consentono al questore di applicare il DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Analiticamente,

- gli elementi oggettivi che giustificano la misura sono sostituiti da "elementi di fatto", con terminologia mutuata dalla disciplina delle misure di prevenzione;
- è specificato che le condotte che pongono in pericolo la sicurezza possono essere tenute anche all'estero;
- alla condotta singola è aggiunta la "condotta di gruppo";
- agli episodi di violenza sono aggiunti gli episodi di minaccia e di intimidazione;
- al pericolo per la sicurezza pubblica è aggiunta la turbativa per l'ordine pubblico.

Le **Commissioni riunite** hanno specificato:

- che la condotta, sia singola che di gruppo, che giustifica la misura di divieto deve essere "**evidentemente**" finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza;
- che i **fatti commessi all'estero** devono essere accertati dall'autorità competente straniera;
- che il Daspo per fatti commessi all'estero è adottato dal questore della provincia di residenza del destinatario del provvedimento (o del luogo di residenza abituale).

Il decreto-legge, inoltre, **aumenta la durata del provvedimento di divieto** in relazione a recidivi (durata da 5 a 8 anni e obbligo di comparizione negli uffici di polizia) ed a coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo (durata minima di 3 anni). Sul punto, le **Commissioni riunite** hanno aggiunto che in caso di violazione del daspo, la durata del medesimo può essere aumentata fino a 8 anni.

Si ricorda che già attualmente l'[art. 6 della legge n. 401 del 1989](#) prevede al comma 6 che in caso di violazione del daspo il responsabile è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro; inoltre, con la sentenza di condanna, il giudice dispone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con il contestuale obbligo di comparizione, per un periodo da 2 a 8 anni.

Infine, il decreto-legge disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena **riabilitazione**.

Le **Commissioni riunite** hanno inoltre specificato che nel giudizio di convalida della misura - convalida necessaria quando al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive si aggiunge l'obbligo di comparizione negli uffici di polizia - il giudice per le indagini preliminari può limitare le prescrizioni circa tale obbligo già impartite dal questore.

L'**articolo 3** interviene sul [D.L. n. 8 del 2007](#) estendendo l'ambito di applicazione:

- della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza;
- el divieto per le società sportive **di corrispondere una serie di benefici** a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.

Divieti per le  
società sportive

In particolare, la **lett. a)** del comma 1 modifica l'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 8/2007 che, sotto la rubrica "*Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce*", punisce con l'arresto da 3 mesi ad un anno la violazione del divieto di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Il decreto-legge n. 119 allarga l'ambito di applicazione della fattispecie penale aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli qualsiasi tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce.

La **lett. b)** estende l'ambito di applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. In particolare, introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato (di cui all'art. 20, commi 1

e 2, del [d.lgs. 30/2005](#)) con soggetti destinatari di DASpo. Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, "per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi". Dunque, stante la formulazione del testo, tale limitazione si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale (non essendo circoscritta ai soli reati connessi con il marchio registrato dalle predette società sportive).

La **lett. c)** precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli. Circoscrive, inoltre, l'ambito temporale applicativo del divieto, disponendo che esso vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASpo e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Ai fini indicati, le lett. b) e c) novellano gli artt. 8, co. 1, e 9, co. 1, del D.L. 8/2007.

Nel corso dell'esame presso le **Commissioni riunite** è stata disposta (nuova lett. 0a) l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario di ogni biglietto, nonché del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell'intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l'ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento (obblighi previsti dai commi *3-bis* e *3-ter* dell'art. 1 del D.L. 8/2007).

Inoltre, è stato previsto (nuova lett. *c-bis*) che una quota tra l'1 e il 3 % degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite è destinata a **finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico**, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine.

I criteri, i termini, la percentuale e le modalità per il versamento da parte delle società di tali somme saranno definiti con **DPCM, su proposta del Ministro dell'interno**, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. A tal fine, si novella l'art. 9 del D.L. 8/2007.

L'**articolo 4** del decreto-legge inserisce nella [legge n. 401 del 1989](#) l'**art. 7-bis.1** con il quale prevede che il Ministro dell'interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la **chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi** in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e **vietare la vendita dei biglietti** di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.

Incassi a copertura dei costi per la sicurezza

Chiusura del settore ospiti

Lo stesso articolo 4, inoltre:

- consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 4, **comma 1**);
- estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (art. 4, **comma 2**);
- estende la disciplina semplificata - già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori - agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali;
- aumenta la durata del DASpo quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi (art. 4, **comma 3**).

I **commi 3-bis e 3-ter** modificano la disciplina relativa alla gestione del **Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi**. In particolare è abrogata la procedura speciale per la gestione delle risorse stanziata per il triennio 2014-2016, ai sensi della quale l'Istituto per il credito sportivo amministra detti importi sulla base di criteri che tengano conto

Fondo di garanzia impianti sportivi

dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e l'ammodernamento degli impianti sportivi (**comma 3-bis**). In sostanza, gli stanziamenti aggiuntivi possono essere utilizzati per tutte le finalità connesse al Fondo, compreso l'acquisto e la costruzione di nuovi impianti. Si ribadisce che il Fondo può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria (**comma 3-ter, lettera a**). Si aggiunge infine che le intere risorse del Fondo, comprese quelle aggiuntive per il triennio 2014-2016, sono amministrare dall'Istituto del credito sportivo in gestione separata (**comma 3-ter, lettera b**)).

## CAPO II - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale

Il **Capo II (artt. 5-7)** del decreto-legge contiene disposizioni urgenti in materia di **protezione internazionale** e si apre con l'**articolo 5**, che modifica in più parti il [decreto legislativo n. 25 del 2008](#), con il quale l'Italia ha dato attuazione alla [direttiva 2005/85/UE](#) (c.d. direttiva "procedure") sul riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. La disposizione:

Protezione internazionale

- porta **da 10 a 20 il numero delle commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale;
- insedia tali commissioni **presso le prefetture** ed affida una **funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione** del Ministero dell'interno.

Commissioni territoriali e sezioni

Viene inoltre stabilito che le **sezioni** (composte da membri supplenti delle commissioni territoriali) possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di **30** (anziché 10 come finora previsto) per l'intero territorio nazionale; le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali.

Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite è stato altresì stabilito che con il decreto del Ministro dell'interno che istituisce, presso ciascuna Commissione territoriale, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo, le suddette sezioni, si possa prevedere che la **funzione di presidente delle sezioni** o di alcune di esse sia svolta **in via esclusiva**. E' stato inoltre espressamente previsto che ogni commissione territoriale ed ogni sezione operino con **indipendenza di giudizio e di valutazione**.

Riguardo alla **composizione delle commissioni territoriali** si prevede che il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (**ACNUR**) non debba necessariamente appartenere a tale organismo, essendo sufficiente che sia "designato" dallo stesso.

Sono poi aggiunte nuove disposizioni al fine di prevedere che nel caso in cui, nel corso della procedura, si renda necessario il **trasferimento del richiedente** ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la **competenza all'esame della domanda** è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il **centro di nuova destinazione**. Tuttavia, se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il **colloquio**.

Esame delle domande di protezione internazionale

Inoltre, ferma restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, si prevede che la **competenza** per l'esame delle domande di protezione internazionale possa essere individuata, con provvedimento del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga alle norme in materia, tenendo conto del **numero dei procedimenti** assegnati a ciascuna commissione nonché dei **mutamenti di residenza o domicilio** comunicati dall'interessato.

Riguardo all'esame delle domande, viene previsto - in base ad una modifica approvata nel corso dell'esame in **sede referente** - il ricorso anche alla collaborazione di **agenzie ed enti di tutela dei diritti umani** operanti a livello internazionale per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati.

Inoltre, nell'ambito delle previsioni che riguardano l'esame della domanda di protezione internazionale, viene previsto - in base ad una disposizione introdotta in **sede referente** - che la commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisiscono, anche d'ufficio, le **informazioni** relative alla situazione del **Paese di origine** e alla specifica condizione del **richiedente** che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.

Il testo interviene altresì riguardo allo **svolgimento del colloquio** al fine di prevedere che questo si svolga, di norma, alla presenza di **uno solo dei componenti della commissione**, con specifica formazione e, ove possibile, dello **stesso sesso del richiedente**. Tale modifica risponde - viene evidenziato nella relazione illustrativa -

Colloquio

all'esigenza di accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale. Viene previsto che il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla commissione che decide, secondo la disciplina generale, alla presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole di almeno tre componenti (in caso di parità prevale il voto del presidente). In ogni caso, viene stabilito che, su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, "preventivamente informato", il colloquio si svolgerà innanzi alla commissione.

Ulteriori disposizioni approvate nel corso dell'esame in **sede referente** riguardano la formazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, prevedendo la partecipazione ad un **corso di formazione** iniziale e a periodici **corsi di aggiornamento** organizzati dalla Commissione nazionale. Viene altresì specificato che tale formazione è effettuata anche in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e con l'EASO/*European Asylum Support Office*.

Formazione  
componenti  
commissioni

Attualmente è previsto che la Commissione nazionale curi la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

Riguardo alla previsione in base alla quale al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, è stato previsto, da una modifica approvata in sede referente, che tale accesso è garantito altresì "**alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati**" che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale.

Diritto d'accesso

Viene infine disposta l'**autorizzazione di spesa** – la cui copertura finanziaria è prevista al successivo art. 10 - di euro 9.149.430 per l'anno 2014 e di euro 10.683.060 **annui** a decorrere dall'anno 2015 per l'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni.

L'**articolo 6** individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

In tale ambito, riguardo all'**accoglienza dei richiedenti protezione internazionale** viene incrementato per il 2014 di **50,8 milioni di euro** il **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** (di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416). Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base al disegno di legge di assestamento del bilancio (A.S. 1595, approvato definitivamente e non ancora pubblicato), il fondo registrava 118,6 milioni di euro per l'anno 2014. La relazione illustrativa specifica che tali nuove risorse saranno destinate ad ampliare le strutture del SPRAR, Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Fondo nazionale  
per le politiche  
e i servizi  
dell'asilo

Per fronteggiare l'**eccezionale afflusso di stranieri** sul territorio nazionale viene inoltre istituito un **nuovo fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno al quale è destinato, per il 2014, uno stanziamento pari a **62,7 milioni di euro**. Alla ripartizione del fondo dovrà provvedere - **entro il 31 dicembre 2014**, come specificato nel corso dell'esame in **sede referente** - il Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Fondo per  
fronteggiare  
l'eccezionale  
afflusso di  
stranieri

A seguito di alcune modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente viene altresì stabilito che:

- entro il **30 giugno 2015** il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una **relazione** in cui dà conto dell'**utilizzo del fondo** e dei **risultati conseguiti** nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale;
- entro il **30 giugno di ogni anno** il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una **relazione** in merito al **funzionamento del sistema di accoglienza** predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale; viene al contempo precisato che i dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi devono essere elementi presenti nella relazione. Al periodo intercorrente tra novembre 2013 e dicembre 2014 deve inoltre riferirsi la prima relazione.

*Sotto il profilo della formulazione del testo si fa presente che, di norma, il "coordinamento" tra Ministri assume la forma del "concerto".*

Si ricorda che Il Ministero dell'interno e l'ANCI curano un Rapporto annuale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; l'ultimo [rapporto si riferisce al periodo 2012-2013](#) ed è stato pubblicato nel novembre 2013.

Infine, l'articolo 6 interviene sulla legge di stabilità 2014 al fine di riferire più correttamente **le disposizioni** contenute nell'art. 1, comma 203, in relazione al **Fondo per i minori stranieri non accompagnati**. La disposizione approvata a dicembre 2013, infatti, faceva erroneamente riferimento al DL n. 15/2012, che in realtà tratta di elezioni amministrative, e non come corretto al DL n. 95/2012, il cui art. 23, comma 11, fa effettivamente riferimento all'esigenza di assicurare gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza.

Fondo per i  
minori stranieri  
non  
accompagnati

**L'articolo 7** interviene in favore dei **comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria** che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto: i comuni usufruiranno, entro determinati limiti, **dell'esclusione delle spese** effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del **patto di stabilità interno**.

Interventi in  
favore dei  
comuni siciliani  
interessati dalla  
pressione  
migratoria

Per i comuni in questione, analiticamente indicati all'inizio della disposizione (Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani), la norma dispone **l'esclusione delle spese** effettuate per le suddette finalità dall'ambito di quelle rilevanti ai fini del **rispetto del patto di stabilità interno**.

La somma complessiva delle spese che verranno escluse dal computo **non potrà comunque essere superiore** al limite massimo complessivo commisurato **al 50 per cento** degli effetti finanziari determinati dall'**applicazione della sanzione** stabilita nei confronti degli enti inadempienti rispetto al patto di stabilità, come prevista dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Conseguentemente l'articolo prevede anche la **rideterminazione**, per i comuni, della **riduzione degli obiettivi per il 2014** stabilita ai sensi [dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010](#) (c.d. premialità). Tale norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, alla riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione cui gli stessi sono soggetti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. **Poiché tale rideterminazione è stata operata con il D.M. n.11390 del 10 febbraio 2014**, la stessa **andrà modificata** in relazione a quanto disposto dall'articolo in esame.

Si dispone infine che la **ripartizione** della esclusione delle spese tra i comuni considerati nell'articolo in esame – esclusione che come detto opererà nell'ambito dei predetti limiti finanziari - verrà definita da un apposito **decreto del Ministero dell'interno**, da adottare entro il **15 ottobre 2014**, tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle dimensioni demografiche degli stessi, rapportate alla popolazione straniera accolta.

### CAPO III -Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno

**L'articolo 8** stanziava risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di **Polizia di Stato e Vigili del fuoco** (comma 1). In particolare, sono stanziati **risorse** pari a:

Automezzi di  
Polizia di Stato  
e Vigili del  
fuoco

- 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di **automezzi e di equipaggiamenti**, anche speciali, quali (caschi, giubbotti antiproiettile) nonché per interventi di **manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti** (accasermamento e altro) della Polizia di Stato. Con un emendamento approvato **in sede referente**, si stabilisce che, nei limiti delle risorse destinate, potrà essere avviata la **sperimentazione della pistola elettrica** (Taser) per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di pubblica sicurezza: a tal fine, il Ministro dell'interno adotta un decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con il Ministro della salute, nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione;

Pistola elettrica

La pistola elettrica è un'arma da difesa classificata tra le "armi non letali", in grado di tramortire un aggressore per mezzo di una scarica elettrica ad alto voltaggio (ma di ridotto amperaggio). In Italia è consentita la vendita delle armi elettriche (nelle sole armerie) ai

titolari di idonea licenza di polizia e la detenzione con relativa denuncia al competente ufficio di pubblica sicurezza, pur restandone proibito il porto in luogo pubblico. Ai sensi dell'art. 30 della L. n. 121/1981, i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli di tale Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia (D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359). Attualmente, la pistola elettrica non fa parte dell'armamento in dotazione alle forze di polizia.

- 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell'acquisto di **automezzi per il soccorso urgente**.

Lo stesso articolo 8 **differisce al 30 giugno 2015** il termine già fissato al 30 giugno 2014 per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non UE di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (comma 2).

Nel corso dell'esame del provvedimento **in sede referente**, è stato approvato un emendamento che destina alle forze del comparto di pubblica sicurezza, previa valutazione di convenienza, le **autovetture** di proprietà di altre amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. La ricognizione dei mezzi disponibili è effettuata e illustrata alle Camere dal Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, d'intesa con i Ministri competenti.

In proposito, si ricorda che per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione è stabilito il divieto di **acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing** aventi ad oggetto autovetture fino al 2015 (art. 1, co. 1, D.L. n. 101/2013), ad eccezione degli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, dal 2006 si sono succeduti vari interventi normativi che hanno imposto limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture: attualmente, tale limite di spesa non può essere superiore al 30% delle spese sostenute nel 2011 (art. 5, co. 2, D.L. n. 95/2012). Le pubbliche amministrazioni che non dispongono di un sufficiente numero di vetture hanno facoltà di autorizzare i dipendenti all'uso del mezzo proprio in casi strettamente necessari.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 98/2011, è stata altresì avviata la realizzazione di un **censimento permanente delle autovetture di servizio**: a tale fine, l'articolo 5 del DPCM 3 agosto 2011 (che dispone modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo) stabilisce che le pubbliche amministrazioni, incluse le Regioni e gli enti locali, comunichino in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'apposito questionario predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni, le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito (<http://censimentoautopa.gov.it/>). A partire dal 2014, alle p.a. che non ottemperano ai citati obblighi di comunicazione si applica un limite aggravato di spesa per le autovetture e i buoni taxi (art. 1, co. 2, D.L. n. 101/2013).

L'**articolo 9** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una **Commissione centrale** con funzioni consultive in materia di **sostanze esplosive** nonché, specularmente, di **Commissioni tecniche a livello territoriale**. Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili, le commissioni territoriali (che la relazione al decreto individua a livello provinciale) esercitano le funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione ed il deposito di tali materiali pericolosi. In **sede referente**, è stato specificato che a tali commissioni è altresì attribuito il compito di accertare la capacità tecnica del richiedente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi (art. 8, co. 4, L. n. 110/1975).

Si tratta, in sostanza, della **ricostituzione di organi collegiali già esistenti** sia a livello centrale che provinciale (L. n. 110/1975, artt. 6 e 49 del TULPS) prima del decreto-legge n. 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica, il cui art. 12, comma 20, con alcune eccezioni, ha trasferito le competenze dei citati organismi ai relativi uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operavano. La previsione di tali Commissioni, secondo la relazione al provvedimento in esame, si rende necessaria *"per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità*

Commissioni  
per le sostanze  
esplosive

di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso".

La composizione delle Commissioni è affidata ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro il 23 settembre 2014). Durante l'esame **in sede referente**, è stato specificato che i membri delle commissioni devono possedere un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplosive.

La neutralità finanziaria della norma è assicurata dalla gratuità dell'incarico dei componenti dei collegi, che operano con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

#### CAPO IV - Disposizioni finali

Infine, il **Capo IV** del decreto-legge contiene le disposizioni finali. In particolare, l'**articolo 10** reca la **copertura finanziaria** degli oneri recato dal provvedimento, pari a 132,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,683 milioni per l'anno 2015, 60,683 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 e 10,683 per gli anni successivi. A tali oneri si provvede:

Copertura  
finanziaria

- quanto a 122,7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10,683 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante il corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti derivanti dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno (cosiddetto **Fondo rimpatri**, previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998).
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014, a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al **Ministero dell'interno**.

L'**articolo 11** dispone sull'**entrata in vigore** del provvedimento d'urgenza.

Entrata in vigore

#### Discussione e attività istruttoria nelle Commissioni in sede referente

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno avviato l'esame del disegno di legge di conversione AC 2616 il 9 settembre scorso. Nell'ambito dell'attività referente, le Commissioni hanno svolto audizioni informali, sentendo in particolare il Capo della Polizia, Prefetto Alessandro Pansa; il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Prefetto Mario Morcone (seduta del 15 settembre); i rappresentanti dell'ANCI; il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Carlo Tavecchio; il Presidente del FC Bari 1908, Gianluca Paparesta (seduta del 16 settembre).

Audizioni  
informali

#### I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo del decreto-legge hanno formulato il proprio **parere favorevole** le Commissioni Esteri, Ambiente, territorio e lavori pubblici, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea, nonché il Comitato per la legislazione e la Commissione per le questioni regionali.

La Commissione Cultura ha inserito nel proprio parere favorevole un'**osservazione** con la quale ha richiesto alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, del provvedimento al fine di coordinare la previsione dei poteri attribuiti al Ministro dell'Interno con le analoghe facoltà riconosciute ai prefetti dalla legislazione vigente.

La Commissione Bilancio ha invece **condizionato** il proprio parere favorevole alla precisazione, all'art. 10 del provvedimento, che lo stanziamento di 10.683.060 previsto a decorrere dal 2015 è da intendersi su base annuale.

D14119b	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni